

n. 5454/2026 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Willelma Monterotti	Giudice
Dott.ssa Alessandra Filoni	Giudice relatore

nel procedimento in epigrafe indicato, pendente tra:

_____, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio e
dall'avv. Paolo Bortoluzzi;

parte reclamante

contro

_____, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Squillace;

parte reclamata

emette la seguente

ORDINANZA

1. Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., _____ ha impugnato l'ordinanza del 12 luglio 2026 con la quale il giudice di primo grado ha autorizzato, in favore di _____, il sequestro conservativo dei beni della reclamante sino alla concorrenza di euro 927.230,29.

La misura cautelare era stata richiesta da _____ a garanzia del credito risarcitorio che la stessa assumeva di vantare nei confronti di _____, in conseguenza del danno derivante dalla revoca dei contributi pubblici riconosciuti nell'ambito della sottomisura 3.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. La revoca era stata disposta dalla Regione Marche con decreto n. 394 del 30 maggio 2024 e, secondo _____ era conseguenza delle irregolarità accertate dall'OLAF a carico di _____ in materia di benessere animale. Per effetto della revoca, _____ era stata chiamata a restituire euro 616.419,76, perdendo altresì l'ulteriore contributo di euro 310.810,53, già riconosciuto come liquidabile, per un pregiudizio complessivo quantificato in euro 927.230,29.

Con l'odierno reclamo, la società ha chiesto la riforma integrale del provvedimento e il rigetto dell'originario ricorso cautelare, deducendone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza sotto plurimi profili.

Con un primo motivo, la reclamante ha censurato la decisione nella parte in cui ha escluso che il credito risarcitorio prospettato da fosse soggetto agli effetti del concordato minore cui la stessa aveva avuto accesso. In particolare, la reclamante ha censurato l'affermazione del primo giudice secondo cui l'art. 117 CCII non troverebbe applicazione al concordato minore. A suo avviso, infatti, l'art. 74, comma 4, CCII, nel rinviare alle disposizioni dettate per il concordato preventivo in quanto compatibili, consentirebbe di estendere al concordato minore anche la regola dell'efficacia obbligatoria del concordato omologato nei confronti di tutti i creditori anteriori. Muovendo da tale premessa, ha sostenuto che la natura anteriore o posteriore del credito dovrebbe essere accertata avendo riguardo alla sua radice genetica, ossia al fatto costitutivo dell'obbligazione, e non al momento della sua successiva quantificazione o esigibilità. Ne conseguirebbe che il credito fatto valere da avrebbe natura anteriore alla procedura, poiché la responsabilità attribuita a troverebbe origine nelle asserite violazioni delle prescrizioni in materia di benessere animale riferite agli anni 2018-2021.

Da tale premessa ha fatto discendere l'assoggettamento dell'eventuale credito di agli effetti del concordato omologato e, in particolare, alla percentuale di soddisfacimento prevista per i crediti chirografari. Ha evidenziato che, ove la pretesa risarcitoria di euro 927.230,29 fosse riconosciuta nel merito, potrebbe conseguire, secondo le previsioni del piano, soltanto il 9% del credito, pari a euro 83.450,72.

Con un secondo gruppo di censure, la reclamante ha contestato la sussistenza del *fumus boni iuris*, sostenendo che il primo giudice avrebbe desunto la responsabilità di dal solo collegamento tra gli accertamenti svolti dall'OLAF e il successivo provvedimento di revoca dei contributi, senza procedere a un'autonoma verifica, sia pure incidentale e sommaria, dell'effettiva sussistenza delle violazioni ascritte alla reclamante e poste a fondamento della revoca. Ha inoltre rilevato che la scelta di di impugnare il decreto regionale in un distinto giudizio (iscritto al n. 4084/2024 R.G.) senza evocare , pur formalmente legittima, non potrebbe tradursi in una compressione del diritto di difesa di quest'ultima, né consentire che, nel presente procedimento, la sua posizione venga valutata sulla base delle sole allegazioni e difese svolte da in quel processo.

Proprio in tale prospettiva, la reclamante ha rilevato che non sarebbe stato prodotto alcun verbale dal quale risultino le violazioni del benessere animale concretamente accertate presso il proprio allevamento, né sarebbe dato individuare il momento nel quale tali violazioni sarebbero state

commesse. Ha quindi contrapposto alle risultanze richiamate da i verbali di controllo e ispezione eseguiti dall'ASUR con esito favorevole, a conferma del fatto che *“nel periodo antecedente il controllo dell'OLAF, avvenuto nel corso del 2022, non era stata riscontrata alcuna violazione”*.

La reclamante ha poi sostenuto che il rispetto del benessere animale non costituirebbe, comunque, una specifica prestazione oggetto della sottomisura 3.2, essendo quest'ultima finalizzata al finanziamento di attività di informazione e promozione dei prodotti del marchio QM, con conseguente illegittimità del provvedimento di revoca.

Ha inoltre dedotto che, ove la revoca fosse stata determinata dalla presentazione di false dichiarazioni o dalla creazione artificiosa delle condizioni di accesso al finanziamento, la relativa responsabilità dovrebbe essere imputata alla sola , quale soggetto responsabile della presentazione, gestione e rendicontazione della domanda di finanziamento.

In via ulteriormente subordinata, la reclamante ha invocato il principio di proporzionalità, sostenendo che, anche a voler ritenere sussistente una violazione rilevante ai fini del finanziamento, da essa non potrebbe automaticamente derivare la revoca integrale dei contributi.

Sotto un distinto profilo, ha reiterato l'eccezione relativa alla mancanza di attualità del credito, già sollevata nel giudizio cautelare. Ha sostenuto che la pretesa di sarebbe allo stato meramente eventuale, poiché il diritto di rivalsa nei confronti della reclamante presupporrebbe l'esito sfavorevole del giudizio RG n. 4084/2024.

Infine, con riguardo al *periculum in mora*, la reclamante ha censurato l'ordinanza nella parte in cui ha valorizzato quale indice del pericolo proprio la sottoposizione di alla procedura di concordato minore. Secondo la reclamante, tale circostanza condurrebbe invece alla conclusione opposta, essendo il patrimonio della società ormai destinato all'esecuzione del piano omologato, secondo le modalità e i tempi ivi previsti e sotto la vigilanza degli organi della procedura.

2. Con memoria difensiva depositata il 25 agosto 2026, si è costituita in giudizio

, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma integrale dell'ordinanza impugnata.

In relazione al primo motivo di reclamo, la reclamata ha anzitutto contestato l'applicabilità dell'art. 117 CCII al concordato minore, sostenendo che tale disposizione, dettata per il concordato preventivo, non sarebbe richiamata dalla disciplina della procedura cui è stata ammessa

Ha, in ogni caso, escluso che il credito risarcitorio dedotto a fondamento della domanda cautelare possa qualificarsi come anteriore alla procedura. Secondo la reclamata, infatti, il fatto generatore del danno non sarebbe costituito dalle condotte oggetto degli accertamenti OLAF, bensì dal decreto della Regione Marche n. 394 del 30 maggio 2024. Soltanto con l'adozione di tale

provvedimento si sarebbe prodotta un'effettiva lesione della sfera patrimoniale di e sarebbe, conseguentemente, sorto il credito risarcitorio prospettato nei confronti di

In relazione alle censure concernenti il *fumus boni iuris*, la reclamata ha ribadito che la revoca dei contributi sarebbe direttamente riconducibile alle irregolarità accertate dall'OLAF a carico di

Ha richiamato, in particolare, la nota AGEA del 18 luglio 2023, nella quale, sulla base del rapporto OLAF, era stata prospettata l'indebita percezione dei contributi da parte di per effetto del mancato rispetto, da parte di , delle condizioni minime di benessere animale, nonché il successivo decreto regionale che aveva recepito tali risultanze disponendo la revoca del beneficio.

La reclamata ha altresì respinto le doglianze fondate sulla mancata partecipazione di

al giudizio RG n. 4084/2024 promosso contro la Regione Marche. Ha osservato che tale giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'efficacia del provvedimento di revoca adottato nei confronti di e che non sarebbe stata parte necessaria di quella controversia, non essendo destinataria del decreto regionale. Ha quindi escluso che la scelta di coltivare separatamente il giudizio di impugnazione della revoca e la successiva azione risarcitoria nei confronti della reclamante possa incidere sulla fondatezza della pretesa cautelare.

ha inoltre contestato la censura relativa alla mancanza di attualità del credito, rilevando che il decreto regionale è tuttora efficace ed esecutivo, non essendone stata disposta la sospensione, e che i suoi effetti pregiudizievoli si sarebbero già prodotti.

Infine, quanto al *periculum in mora*, ha chiesto la conferma delle valutazioni compiute dal primo giudice, sottolineando la grave situazione di illiquidità di , già ammessa alla procedura di concordato minore. Ha inoltre rappresentato che il sequestro era stato nel frattempo eseguito e che, oltre alle somme dovute dalla stessa a titolo di liquidazione della quota sociale, le dichiarazioni rese dai terzi avevano evidenziato disponibilità pressoché inesistenti.

Ha pertanto concluso per il rigetto del reclamo e per la conferma integrale del sequestro conservativo, con condanna della reclamante alle spese della presente fase.

3. All'udienza del 2 settembre 2026, le parti hanno discusso oralmente il reclamo, insistendo nelle rispettive conclusioni. Nel corso della discussione, la reclamante ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a depositare una comunicazione trasmessa a mezzo PEC dal proprio legale rappresentante, a dimostrazione del fatto che la società dispone di una liquidità pari a euro 300.000, destinata all'adempimento del concordato e documentata mediante assegni circolari del commissario giudiziale. All'esito della discussione, il Collegio ha riservato la decisione.

4. La prima questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'applicabilità al concordato minore dell'art. 117 CCII e, conseguentemente, l'efficacia vincolante del piano omologato nei confronti dei creditori anteriori.

Sotto tale profilo, non è condivisibile l'affermazione contenuta nell'ordinanza reclamata secondo cui l'art. 117 CCII sarebbe estraneo alla disciplina del concordato minore in assenza di un espresso rinvio normativo.

Il rinvio è contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII, il quale stabilisce che, per quanto non previsto nella sezione dedicata al concordato minore, trovano applicazione le disposizioni del Capo III relativo al concordato preventivo, in quanto compatibili.

Si tratta di un rinvio generale, la cui operatività non richiede che ciascuna norma richiamata sia ulteriormente e specificamente menzionata, ma presuppone che la materia non sia già diversamente regolata dalla disciplina speciale e che la disposizione del concordato preventivo risulti compatibile con la struttura e la funzione del concordato minore.

Invero, come chiarito dalla Corte di cassazione, *"I presupposti per l'applicazione delle norme sul concordato preventivo al concordato minore sono quindi due: i) la mancanza di una specifica disciplina (lacuna); ii) la compatibilità delle disposizioni tratte dal diverso plesso normativo con la disciplina e la ratio dell'istituto di riferimento (clausola di compatibilità)"* Cass., sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721).

Entrambe le condizioni ricorrono con riferimento al primo periodo dell'art. 117, comma 1, CCII:

- gli artt. 74-83 non disciplinano l'effetto dell'omologazione nei rapporti tra il debitore e l'intera massa dei creditori anteriori;
- la regola di cui all'art. 117 CCII risulta pienamente compatibile in quanto, in mancanza di tale effetto, i creditori anteriori dissenzienti, silenti o non contemplati nel piano potrebbero agire per l'integrale soddisfacimento delle proprie pretese, vanificando le percentuali e le modalità di pagamento stabilite dal concordato.

Deve pertanto affermarsi che il primo periodo dell'art. 117, comma 1, CCII trova applicazione anche al concordato minore, in forza del rinvio previsto dall'art. 74, comma 4.

5. L'accoglimento della censura sotto tale profilo non è, tuttavia, di per sé sufficiente a determinare l'assoggettamento della pretesa di _____ agli effetti del concordato, dovendosi ulteriormente accertare se il credito risarcitorio dedotto a fondamento della domanda cautelare sia sorto anteriormente o successivamente alla pubblicazione della domanda di accesso alla procedura.

Al riguardo, non può essere condivisa la conclusione del primo giudice, secondo cui il credito sarebbe sorto soltanto con il decreto della Regione Marche n. 394 del 30 maggio 2024.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la natura anteriore o posteriore di un credito rispetto all'apertura di una procedura concorsuale deve essere accertata avendo riguardo all'elemento genetico dell'obbligazione. Deve, pertanto, considerarsi anteriore il credito derivante da una fonte — legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazioni — verificatasi prima dell'apertura della procedura, essendo irrilevante che i relativi effetti, compresa la concreta manifestazione del danno, si producano o divengano conoscibili in epoca successiva (Cass. n. 19533/2004; Cass. n. 8602/2021).

Il medesimo criterio è applicato in materia tributaria, nella quale l'obbligazione sorge con il verificarsi del presupposto impositivo, mentre la successiva attività di accertamento ha funzione dichiarativa e strumentale alla determinazione e all'esercizio del credito. Ne consegue che il credito tributario è anteriore alla procedura ove il relativo presupposto si sia verificato prima della sua apertura, anche se l'avviso di accertamento o la cartella siano stati emessi in un momento successivo (Cass. n. 24880/2020).

Principi analoghi sono stati affermati proprio con riferimento alla revoca di finanziamenti pubblici. La Corte di cassazione ha chiarito che il provvedimento di revoca, quando consegue al venir meno di uno dei presupposti cui era subordinata la fruizione del beneficio, non ha natura costitutiva del credito recuperatorio, ma ricognitiva di una situazione sostanziale già determinatasi (Cass. n. 13152/2023, n. 10348/2025).

È vero che tali pronunce riguardano direttamente il rapporto tra l'amministrazione concedente e il soggetto beneficiario, mentre nel presente procedimento viene in rilievo il diverso credito che [...] assume di vantare nei confronti di [...] Esse, tuttavia, confermano il principio generale per cui il momento genetico dell'obbligazione non coincide necessariamente con quello nel quale interviene il provvedimento che ne accerta e quantifica gli effetti, dovendosi invece individuare la fonte sostanziale della specifica pretesa dedotta in giudizio.

A tale fine, occorre avere riguardo alla *causa petendi* prospettata da [...]. La reclamata riconduce la responsabilità della società [...] alla violazione degli obblighi inerenti alla filiera e, comunque, all'art. 2043 c.c. La circostanza è espressamente confermata dall'ordinanza reclamata (*"A fondamento del diritto si colloca il contratto di filiera concluso da [...] con [...] (doc. 15 ricorso), nonché l'ammissione di [...] a socia di quest'ultima (cfr. il relativo recesso, doc. 6 ricorso). Quantomeno ai sensi dell'art. 2043 c.c., dunque, vi è azione di [...] nei confronti di [...] in relazione all'oggetto del presente procedimento"*).

Il fatto imputato alla reclamante è costituito dal mancato rispetto, nel corso delle annualità 2018-2021, delle prescrizioni in materia di benessere animale, condotta che avrebbe determinato il venir

meno dei requisiti necessari per l'utilizzo del marchio QM e, conseguentemente, la perdita dei contributi pubblici.

Le condotte indicate quale fonte della responsabilità sono, dunque, integralmente anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato minore, così come sono anteriori a tale data l'avvio e la conclusione dell'indagine OLAF nonché la nota del 18 luglio 2023 con la quale AGEA, sulla base del relativo rapporto, aveva già disposto la sospensione dell'erogazione dei contributi.

Il decreto regionale del 30 maggio 2024 rappresenta, nella ricostruzione offerta dalla stessa, l'esito del procedimento avviato in conseguenza delle pregresse violazioni e l'atto mediante il quale ne sono state formalizzate e quantificate le conseguenze patrimoniali.

Il provvedimento amministrativo non si configura, pertanto, come autonoma fonte della responsabilità di ma assume rilievo sul piano della concreta emersione e determinazione del pregiudizio lamentato da

Dalla qualificazione del credito come anteriore consegue che il sequestro conservativo non può, in ogni caso, essere mantenuto per l'intero importo nominale di euro 927.230,29, poiché esso assicurerebbe a una garanzia commisurata a una pretesa destinata, ove accertata, a essere soddisfatta nei soli limiti della percentuale concordataria.

Occorre, pertanto, verificare se la misura possa essere conservata entro l'importo corrispondente alla quota attribuibile a secondo il piano, indicata nel 9% del credito (circostanza non contestata), pari a euro 83.450,72, ovvero se debba essere integralmente revocata per difetto degli ulteriori presupposti cautelari.

6. La risposta deve essere positiva. Le ulteriori censure proposte dalla reclamante non giustificano, invero, la revoca integrale della misura cautelare, permanendo, nei limiti della quota concordataria del credito, tanto il *fumus boni iuris* quanto il *periculum in mora*.

Quanto al *fumus boni iuris*, la documentazione acquisita consente di superare, nei limiti propri della presente cognizione sommaria, la censura relativa alla genericità delle violazioni attribuite alla reclamante.

Il documento istruttorio allegato al decreto regionale n. 394 del 30 maggio 2024 chiarisce le ragioni della revoca. In particolare, riferisce che, secondo il rapporto OLAF, a decorrere dal 9 ottobre 2018, non avrebbe rispettato l'impegno quinquennale di garantire elevati standard di benessere animale e che, nel periodo 2018-2021, non avrebbe osservato neppure i requisiti minimi, mantenendo gli animali in condizioni ritenute malsane e pericolose. Il documento aggiunge che il rispetto delle norme sul benessere animale costituiva anche una prescrizione del disciplinare del marchio QM. Per questa ragione, la Regione ha ritenuto che, avendo utilizzato il latte conferito da , non potesse legittimamente avvalersi del

marchio QM e avesse quindi percepito indebitamente i contributi destinati alla promozione di quel prodotto.

Tale ricostruzione trova riscontro negli atti AGEA, che, richiamando il rapporto OLAF, attribuiscono le irregolarità proprio a

I verbali favorevoli prodotti dalla reclamante, così come le questioni relative agli obblighi di controllo gravanti su , alla proporzionalità della revoca e all'effettiva portata delle clausole del contratto di filiera, impongono un approfondimento nel giudizio di merito, ma non risultano sufficienti, nella presente fase, a escludere il grado di probabilità richiesto ai fini della tutela cautelare.

In altri termini, il quadro acquisito soddisfa il grado di verosimiglianza richiesto ai fini della tutela cautelare, restando riservato al giudizio di merito l'accertamento pieno dei fatti costitutivi del credito

Il credito presenta, inoltre, il necessario carattere di attualità. Il decreto regionale è tuttora efficace, non essendone stata disposta la sospensione. La pendenza del giudizio promosso contro la Regione Marche rende la pretesa contestata e suscettibile di venir meno in caso di accoglimento dell'impugnazione, ma non la trasforma in un credito meramente futuro o ipotetico.

Sussiste, infine, anche il *periculum in mora*. si trova in una situazione di crisi che ha determinato l'accesso al concordato minore. La liquidità di euro 300.000 rappresentata all'udienza di reclamo non vale a escludere il rischio di incapacità, trattandosi di somme destinate all'adempimento del concordato e non risultando costituito alcuno specifico accantonamento in favore di .

Il sequestro deve, pertanto, essere mantenuto entro l'importo corrispondente alla percentuale di soddisfacimento prevista dal concordato, ferma la facoltà della reclamante di ottenerne la revoca, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., previa effettiva prestazione di idonea cauzione ovvero a seguito della documentata costituzione, nell'ambito dell'esecuzione del piano e sotto la vigilanza degli organi della procedura, di uno specifico fondo destinato all'eventuale credito di

7. Quanto alle spese di entrambe le fasi cautelari, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione nella misura di due terzi. La significativa riduzione dell'importo del sequestro, a fronte del rigetto della domanda di integrale revoca, determina infatti una situazione di reciproca soccombenza. Sussistono, inoltre, gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nella novità e nell'oggettiva complessità delle questioni concernenti l'applicabilità dell'art. 117 CCII al concordato minore che giustificano la parziale compensazione nella misura già indicata. Il residuo terzo, liquidato complessivamente in euro 2.686,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella

misura del 15%, IVA e CPA come per legge, deve essere posto a carico di attesa la conferma del sequestro, seppur nell'importo significativamente ridotto.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da _____ ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 12 luglio 2026 nel procedimento R.G. n. 5740/2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- **accoglie** parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, riduce da euro 927.230,29 a euro 83.450,73 l'importo sino alla cui concorrenza è autorizzato il sequestro conservativo, revocando la misura per la parte eccedente;
- **rigetta** nel resto il reclamo;
- **revoca** il capo n. 2 dell'ordinanza reclamata, recante la condanna di _____ la al pagamento, in favore di _____ delle spese del procedimento cautelare di primo grado;
- **compensa** tra le parti nella misura di due terzi le spese del procedimento cautelare di primo grado e della presente fase di reclamo e condanna _____ al pagamento, in favore di _____, del residuo terzo, che liquida complessivamente in euro 2.686,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

IL GIUDICE RELATORE
Alessandra Filoni

IL PRESIDENTE
Giuliana Filippello